Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 15-4573

Comune di Frabosa Soprana (CN). Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, successivamente abrogate e sostituite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 tuttora vigente, nonché attraverso la D.G.R. n. 25-7286 del 30/07/2018 e la D.G.R. n. 17-7911 del 23/11/2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, al comma 6 recita: "*Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni*".

Dato atto che:

- a 20 anni dall'entrata in vigore del PAI, non tutti i comuni hanno proceduto alle verifiche di adeguamento al PAI medesimo;
- si dispone, a livello regionale, di un quadro relativo ai dissesti di tipo alluvionale (corsi d'acqua e conoidi) sostanzialmente aggiornato e contenuto nelle mappe del PGRA, mentre non si dispone di un quadro conoscitivo omogeneo per quanto riguarda i dissesti di versante (frane e valanghe);
- al fine di rispondere alle disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, comma 6, si rende necessario adottare nuove disposizioni regionali in campo urbanistico.

Richiamato che:

- la D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante "*Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi*", ha approvato i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il compito di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;

- la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PAI alle aree in dissesto;
- nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del su richiamato art. 9 delle NTA o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del PRG comunale, la D.G.R. n. 25-7286 stabilisce che i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977;
- la D.G.R. n. 25-7286, inoltre, obbliga i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI interessati da eventi alluvionali ad avviare celermente le opportune verifiche per la messa in salvaguardia delle zone a maggior rischio.

Premesso, inoltre, che l'articolo 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) sancisce che:

- al comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma;
- al comma 2, i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTGM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- il Comune di Frabosa Soprana non ha effettuato la procedura di verifica ed adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI e si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata ed in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato, si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- il Settore Geologico con nota n. 23267 del 17/05/2021 ha richiesto al Comune di Frabosa Soprana il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, trasmettendo la proposta di perimetrazione delle aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari e le norme relative ai tipi di intervento ammessi nelle aree stesse nel periodo di vigenza del provvedimento.

Preso atto che il Comune di Frabosa Soprana, in riferimento alla citata nota n. 23267 del 17/05/2021 non ha espresso il proprio parere previsto dal comma 1 dell'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sono scaduti i termini previsti dall'art. 17 bis della Legge n. 241/1990 (secondo cui il parere si intende acquisito qualora siano decorsi i tempi senza che sia stato comunicato "… *l'assenso, il concerto o il nulla osta* …" da parte dell'Amministrazione interessata), anche tenuto conto del periodo di interruzione delle tempistiche dei procedimenti amministrativi previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, così come

innovato dal successivo D.L. n. 23/2020, emanato a seguito della situazione di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia COVID-19.

Richiamato, in particolare, che ai sensi del sopra riportato comma 2 dell'articolo 9 bis e dell'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977 e che ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 bis della Legge n. 241/1990, si intende acquisito dal Comune di Frabosa Soprana il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, con riferimento alla richiesta di cui alla nota n. 23267 del 17/05/2021 trasmessa dal Settore Geologico, come in premessa riportato;
- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 alle aree in dissesto del Comune di Frabosa Soprana così come individuate negli ambiti territoriali di cui agli Allegati 2.1 e 2.2 facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da nota n. 23267 del 17/05/2021, di cui in premessa, trasmessa dal Settore Geologico sulla base dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018;
- di individuare come interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari quelli richiamati nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore Geologico, al Settore Difesa del suolo e al Settore Tecnico regionale competente per territorio della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore Copianificazione urbanistica competente per territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio il compito di fornire al Comune di Frabosa Soprana la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della Legge Regionale n. 56/1977;
- di demandare al Settore Geologico di esprimere il parere ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sulla documentazione geologica redatta a supporto della variante di adeguamento al PAI, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;

- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 bis e dell’art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58 comma 2 della stessa Legge Regionale n. 56/1977, e che ai sensi dei citati articoli i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Comune di Frabosa Soprana (CN)
Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

RELAZIONE

Il Comune di Frabosa Soprana risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.
Allo scopo di colmare la carenza di informazioni sulle condizioni di pericolosità del territorio dei comuni non adeguati al PAI, il Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha predisposto il quadro del dissesto del territorio comunale individuando delle categorie di fenomeni analoghe a quelle riportate dal PAI ed in base al quale il Comune potrà in seguito impostare la propria variante urbanistica.
Dal punto di vista geologico, questo settore delle Alpi marittime appartiene al dominio Pennidico, e in particolare alla unità Brianzonese interna; il suo substrato è costituito – primariamente – da rocce porfiroidi, cioè metasedimentarie, di età permiana e origine vulcanoclastica, note come "Besimauditi", dall'omonimo Monte Besimauda; secondariamente, da rocce quarzitiche e dolomitiche di età triassica; sono presenti inoltre depositi quaternari riconducibili a depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi del T. Corsaglia (età Olocene recente ed attuale).
Dal punto di vista geomorfologico, il territorio comunale sorge nella valle del T. Corsaglia, sulla sponda sinistra del corso d'acqua, e si estende dal fondovalle fino a rilievi che superano i 2000 m. La morfologia è assai articolata, con numerose valli laterali che portano i loro rii a confluire sul Corsaglia. Il capoluogo sorge a mezzacosta, sul versante che sale fino alla dorsale che a ovest rappresenta il confine con Frabosa Sottana. L'unica altra area edificata è costituita da una serie di frazioni che sorgono sopraelevate dal fondovalle, in prossimità del confine comunale con Roburent.
Per quanto riguarda i criteri utilizzati per la definizione del quadro del dissesto, gli stessi sono esplicitati nella DGR 25-7286 del 30 luglio 2018 - Allegato 2, mentre per quanto attiene alle informazioni relative ai dissesti, sono state utilizzate quelle presenti nelle varie banche dati regionali e nazionali, ispirandosi al principio di maggior cautela. Si evidenzia che le geometrie riportate nella cartografia del dissesto sono il risultato dell'analisi cautelativa dei processi disponibili nelle banche dati, sia in termini di classificazione della pericolosità, sia in termini di estensione delle geometrie.
Sul territorio di Frabosa Soprana le banche dati segnalano numerosi fenomeni franosi di tipologie diverse, che nella maggior parte dei casi sono classificate come quiescenti; queste interessano prevalentemente le aree sui rilevi intorno al capoluogo; altre sono invece frane che si affacciano sul fondovalle. Sono segnalati anche fenomeni franosi puntuali, la maggior parte in aree non edificate, alcuni dei quali situati nei pressi del capoluogo.
Aree di particolare attenzione sono quelle dove sorgono i conoidi, formati dal reticolo affluente del Corsaglia, i quali, in alcuni casi, sono in prossimità di edificazioni.
La dinamica del T. Corsaglia è caratterizzata da fenomeni di alta energia, in un contesto tuttavia non edificato.

REGIONE PIEMONTE

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:10.000

Regione Piemonte

Comune di Frabosa soprana

Sezione NORD

ALLEGATO 2.1

Regione Piemonte *Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*	*Settore Geologico*	Data Dicembre 2019

Legenda

Limiti amministrativi (Comune) – 2019

Segnalazioni di dissesto non determinato

Frane

Fa – Aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)

Fq – Aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)

Fs – Aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)

Fa – Processi franosi puntuali attivi (pericolosità molto elevata)

Fq – Processi franosi puntuali quiescenti (pericolosità elevata)

Fs – Processi franosi puntuali stabilizzati (pericolosità media o moderata)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio

Ee – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata

Eb – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata

Em – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità media o moderata

Eel – Processi torrentizi lineari a pericolosità molto elevata

Ebl – Processi torrentizi lineari a pericolosità elevata

Eml – Processi torrentizi lineari a pericolosità media o moderata

Trasporto di massa su conoidi

Ca – Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa (peric. molto elevata)

Cp – Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa (peric. elevata)

Cn – Aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette (peric. media o moderata)

Valanghe

Ve – Aree soggette a valanghe a pericolosità elevata o molto elevata

Vm – Aree soggette a valanghe a pericolosità media o moderata

Ve – Processi valanghivi lineari a pericolosità elevata o molto elevata

Vm – Processi valanghivi lineari a pericolosità media o moderata

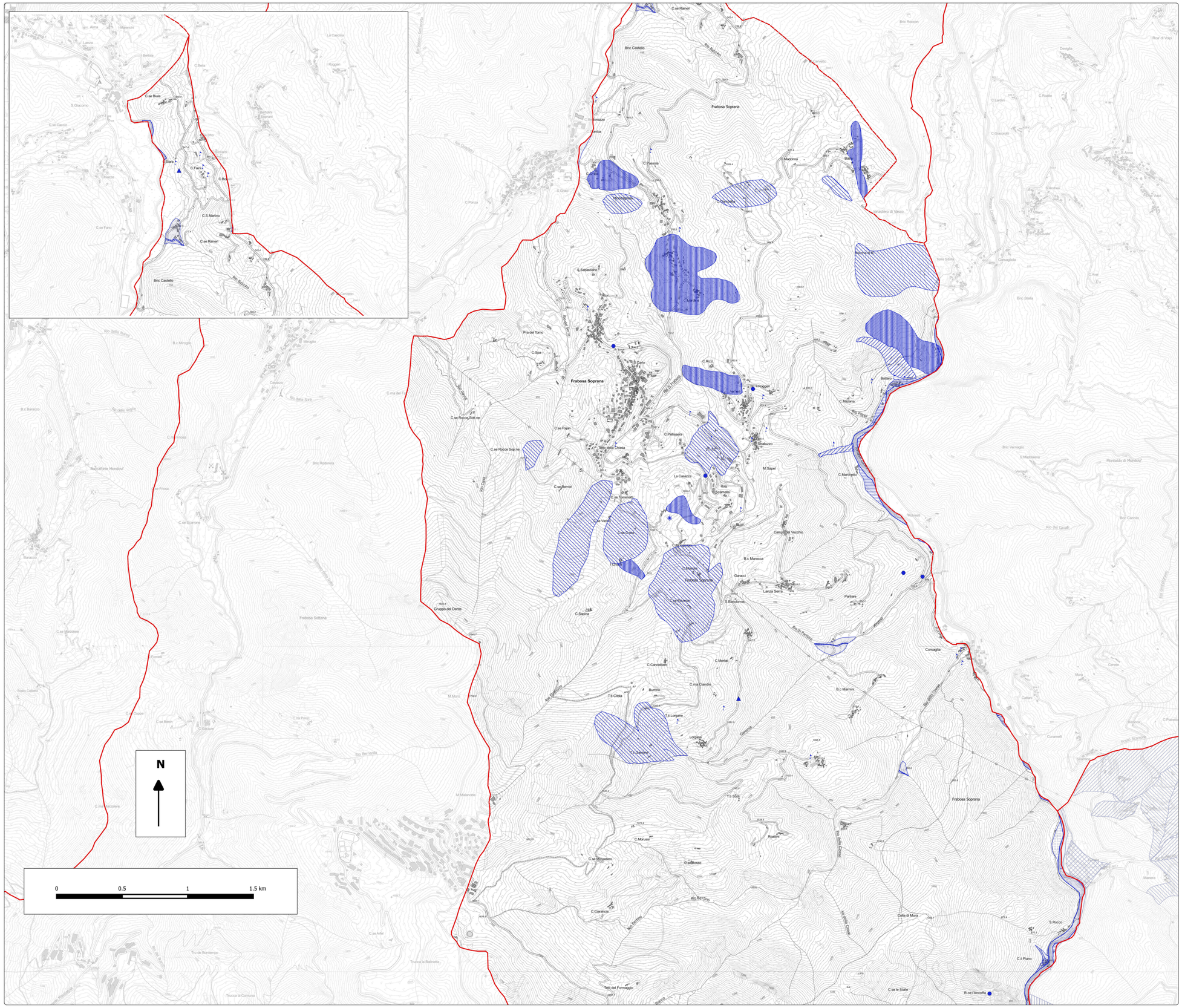
N
0
0.5
1
1.5 km
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Roccaforte Mondovì
Montaldo di Mondovì
Roaschia
Vernante
Chiusa Pesio
Boves
Peveragno
Beinette
Cuneo
Mappa
Cartari
Curanelli
Fiano
Bricco
Bedoca
Cerdon
Mura
Mariana
Bric Stella
Bric Vernaglio
S.Maddalena
Bric Ciarnéo
Rio dei Cavalli
Rio Madonna
Rio Cornetto
Rio Cornetto
Rio Cornetto

REGIONE PIEMONTE

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:10.000

Regione Piemonte

Comune di Frabosa soprana

Sezione SUD

ALLEGATO 2.2

Regione Piemonte *Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*	*Settore Geologico*	Data Dicembre 2019

Legenda

Limiti amministrativi (Comune) – 2019

Segnalazioni di dissesto non determinato

Frane

Fa – Aree interessate da frane attive (pericolosità molto elevata)

Fq – Aree interessate da frane quiescenti (pericolosità elevata)

Fs – Aree interessate da frane stabilizzate (pericolosità media o moderata)

Fa – Processi franosi puntuali attivi (pericolosità molto elevata)

Fq – Processi franosi puntuali quiescenti (pericolosità elevata)

Fs – Processi franosi puntuali stabilizzati (pericolosità media o moderata)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio

Ee – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata

Eb – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata

Em – Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità media o moderata

Eel – Processi torrentizi lineari a pericolosità molto elevata

Ebl – Processi torrentizi lineari a pericolosità elevata

Eml – Processi torrentizi lineari a pericolosità media o moderata

Trasporto di massa su conoidi

Ca – Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa (peric. molto elevata)

Cp – Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa (peric. elevata)

Cn – Aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette (peric. media o moderata)

Valanghe

Ve – Aree soggette a valanghe a pericolosità elevata o molto elevata

Vm – Aree soggette a valanghe a pericolosità media o moderata

Ve – Processi valanghivi lineari a pericolosità elevata o molto elevata

Vm – Processi valanghivi lineari a pericolosità media o moderata

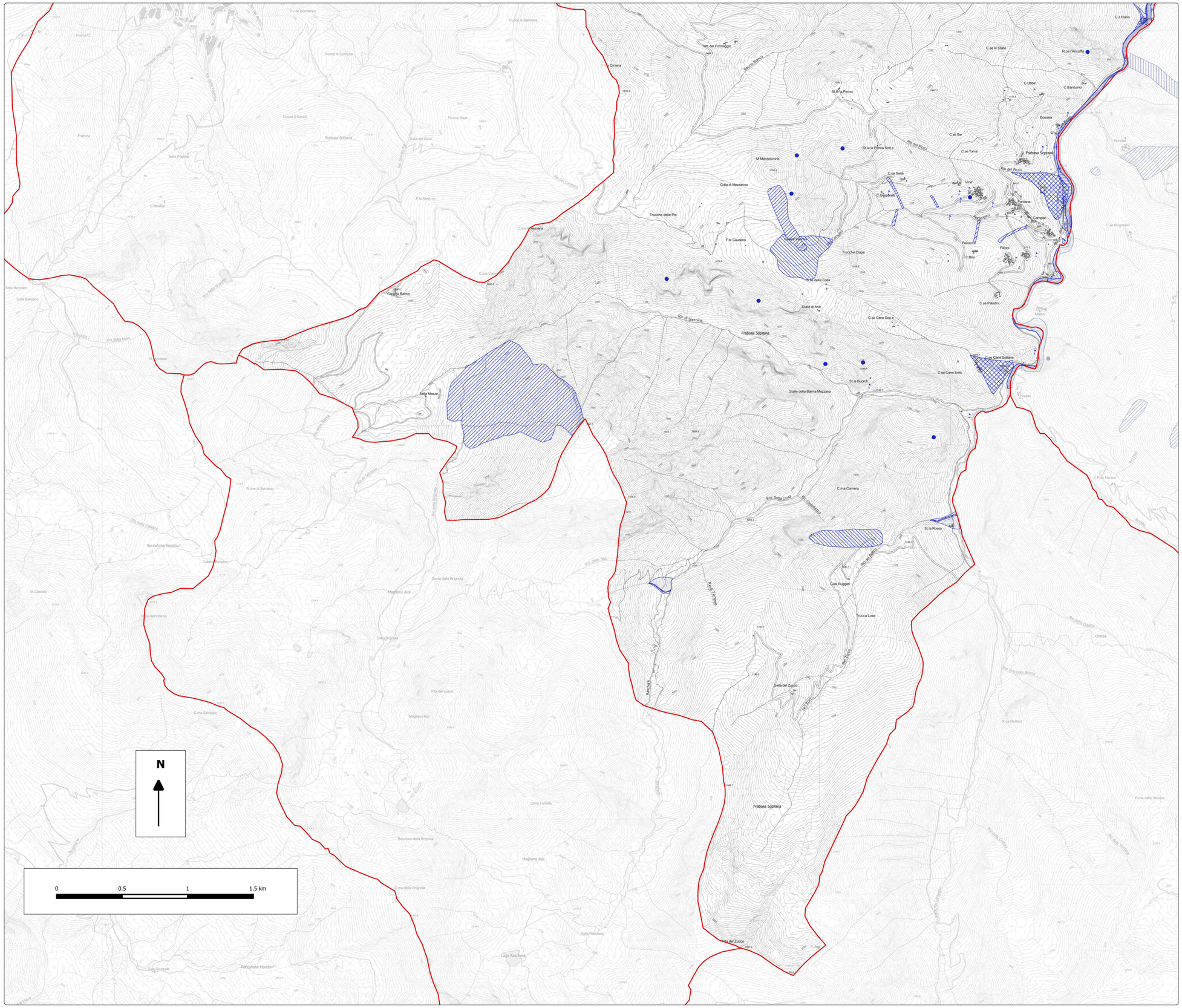
N
0
0.5
1
1.5 km
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Rio del Pesio
Rio di Dorrana
Rio del Zucco
Rio del Sale
Rio Gorbera
Rio della Colla
Rio della Valle
Rio della Chiesa
Rio della Cappella
Rio della Cascina
Rio della Costa
Rio della Crosia
Rio della Molina
Rio della Ortesa
Rio della Pietra
Rio della Rocca
Rio della Sella
Rio della Torre
Rio della Valle
Rio delle Ciaste
Rio delle Ciaste
Rio delle Ciaste

Normativa relativa ai tipi di intervento ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Come stabilito dalla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, per gli interventi ammessi nelle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è stato preso come riferimento l'art. 9. "*Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*" delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che consente:

- per le **frane attive (Fa)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NTA);
- per le frane **quiescenti (Fq)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le **frane stabilizzate (Fs)**, in riferimento all'art. 9, comma 4 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 3 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a** pericolosità **molto elevata (Ee)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 5 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em)**, in riferimento all'art. 9, comma 6 bis delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 6 delle NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità molto elevata (Ca)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 7 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità elevata (Cp)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 della NTA;
- per le aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità media o moderata (Cn)**, in riferimento all'art. 9, comma 9 delle NTA e in via cautelativa, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 8 delle NTA;

- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 10 delle NTA;

- per le aree interessate da **valanghe a pericolosità media o moderata (Vm)**, gli interventi ammessi dall'art. 9, comma 11 delle NTA.

Come osservazione di carattere generale si evidenzia che:

- le limitazioni agli interventi ammessi sopra elencate si applicano unicamente alle tipologie di dissesto rappresentate nella cartografia relativa al territorio comunale;

- relativamente ai punti sopra elencati, nel caso in cui ci sia sovrapposizione tra dissesti a pericolosità differente, prevale la norma più cautelativa;

- i vari tipi di interventi consentiti sono possibili nel rispetto della normativa di settore vigente;

- per quanto riguarda le perimetrazioni del dissesto lungo il reticolo idrografico rappresentato nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), vale quanto indicato nell'allegato 1 della DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 "*Disposizioni attuative* del PGRA ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del PAI - Titolo V";

- nel caso in cui siano state rappresentate perimetrazioni di dissesto difformi o ulteriori rispetto a quelle contenute nel PGRA, le stesse verranno valutate nell'ambito della futura istruttoria regionale sulla variante urbanistica di adeguamento al PAI;

- a livello normativo, in caso di sovrapposizione tra perimetrazioni dell'art. 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e perimetrazioni del PGRA, prevalgono fin da subito le norme più cautelative;

- per quanto riguarda le segnalazioni di dissesto puntuali, qualora presenti nella carta del dissesto, si evidenzia che alle stesse non viene associata alcuna limitazione stante l'impossibilità di associare una norma ad un punto. Tuttavia, si invita l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione riguardo alla realizzazione degli interventi edilizi in prossimità di tali segnalazioni, richiedendo gli opportuni approfondimenti di natura geologica ed idraulica prima di attivare qualsiasi titolo abilitativo.

Note

I tipi di intervento richiamati nel presente documento sono definiti dall'art. 3 del DPR n. 380/2001.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato. In merito a questi ultimi, la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della l.r. n. 38/1978.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 bis e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG che dovrà esplicitamente prevedere le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 comma 2 della stessa Legge Regionale n. 56/1977.

Ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione con la quale vengono applicati i citati provvedimenti che, nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia, potranno essere reiterati.

Il quadro del dissesto oggetto dei provvedimenti cautelari dovrà essere approfondito dal professionista incaricato della redazione degli studi geologici a supporto della variante al PRG, tenendo anche conto, qualora presenti, dei processi e degli effetti degli ultimi eventi alluvionali, previa verifica della coerenza delle previsioni (vigenti o previste) con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs 31/01/2018, n. 1.